Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

La governance delle società

Sistemi di amministrazione e controllo nelle srl - richiami alla normativa in materia di società di persone

Roma, 14 Febbraio 2018

Relatore: Dott. Alessandro Forgione

COMMISSIONE DI DIRITTO DELL'IMPRESA

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE NELLE SRL: CONCETTI CHIAVE

1. Ampia autonomia statutaria.

2. *Ratio legis* dell'apparato normativo: flessibilità e «impronta» delle società di persone (es. confine di demarcazione tra socio e amministratore più labile *vs* SPA).

3. Rinvio alla normativa sulla SPA in quanto compatibile, se lo statuto non prevede regole specifiche.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

INCARICO

- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479.
  - Possibilità di prevedere amministratori non soci.
  - Possibilità di conferire l'incarico ad una persona giuridica.

NOMINA

- Al momento della costituzione della società, l'atto costitutivo deve indicare i primi amministratori.
  - Se non vi è tale indicazione, l'atto costitutivo non è iscrivibile.
  - Non opera la presunzione che l'amministrazione sia affidata, di *default*, ai soci.

- La nomina dei successivi amministratori è effettuata mediante decisione dei soci.
  - Delibera collegiale dei soci *vs* metodi non assembleari (consultazione scritta e consenso espresso per iscritto).

- Ampia autonomia statutaria nella configurazione del modello di amministrazione.
  - Amministrazione monocratica *vs* pluripersonale.
  - Consiglio di amministrazione *vs* amministrazione congiuntiva o disgiuntiva.
  - Possibilità di deroga alla regola per cui gli amministratori debbano essere soci.

PUBBLICITÀ

- Rinvio alla normativa prevista per la SPA:
  - Iscrizione della nomina al R.I. entro 30 giorni dalla notizia della nomina.
  - Inopponibilità ai terzi delle cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, salvo la società dimostri che i terzi ne fossero a conoscenza.

DURATA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DURATA

- La normativa non prevede specifiche disposizioni.
  - Possibilità di prevedere una durata massima.
  - Non prevedere alcuna durata (pertanto si intende a tempo indeterminato).
  - Stabilire che la durata è a tempo indeterminato.

- Possibilità di inserire nell'atto costitutivo specifiche clausole per prevedere, vietare o limitare la rieleggibilità.

CESSAZIONE

- Gli amministratori cessano il loro incarico per scadenza del termine (ove previsto), decadenza, dimissioni, revoca, morte.

- Possibilità di prevedere nell'atto costitutivo la clausola *simul stabunt simul cadent*. Applicabili le norme previste per la SPA.
  - Problematica del momento di efficacia della cessazione.

- La revoca può avvenire in qualunque momento.
  - Diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa e nomina a tempo determinato.

- Possibilità di inserire nello statuto la sostituzione per cooptazione.

- Pubblicità a cura dei soci o dell'organo di controllo (se previsto).

MODELLI DI GESTIONE E LORO FUNZIONAMENTO

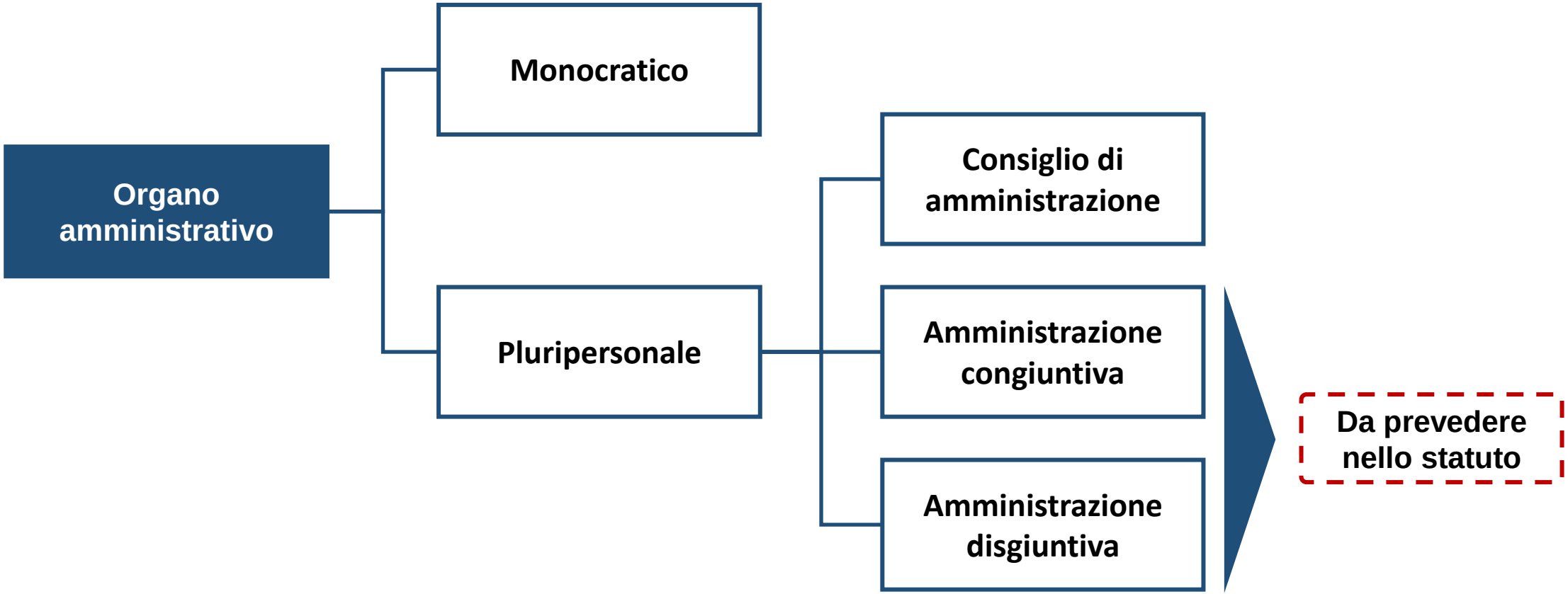

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Se nello statuto non vi sono delle disposizioni specifiche, l'organo amministrativo pluripersonale è strutturato come Consiglio di amministrazione.

- Maggiore flessibilità rispetto alla SPA, in merito alla modalità di formazione delle decisioni:
  - Collegialità
  - Consultazione scritta
  - Consenso espresso per iscritto

Collegialità

- È opportuno che l'atto costitutivo preveda una specifica disciplina delle modalità di funzionamento del CdA: es. modalità di elezione del presidente, regole di votazione, modalità e tempistiche per la convocazione delle adunanze, modalità alternative di partecipazione, costituzione in mancanza di convocazione, etc.

Consultazione o consenso

- Modalità alternative rispetto alla collegialità. Sottolinea la maggiore flessibilità della Srl *vs* SPA.

- Consultazione scritta: predisposizione della proposta da parte di consigliere e invio agli altri componenti affinché esprimano il loro consenso/dissenso.

- Consenso scritto: non vi è necessariamente un input da parte di un consigliere. Decisione formulata sulla base dello scambio di opinioni da parte dei singoli consiglieri.

AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA E DISGIUNTIVA

- Esplicita previsione nell'atto costitutivo.

- Rinvio diretto a quanto previsto per le società di persone:
  - Amministrazione congiuntiva → art. 2258
  - Amministrazione disgiuntiva → art. 2257

Amministrazione congiuntiva

- È necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

- In alternativa, l'atto costitutivo può prevede che sia adottato il criterio della maggioranza:
  - Calcolata «per teste», se anche amministratori non soci.
  - Possibilità di calcolo in base alla partecipazione al capitale, se gli amministratori sono tutti soci.

Amministrazione disgiuntiva

- Ciascun amministratore può, in via autonoma, compiere atti gestionali.

- Gli altri amministratori hanno diritto di opporsi all'operazione da porre in essere prima che essa sia effettuata. In tal caso, la decisione spetta alla maggioranza dei **soci**.

AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AI SOCI

- Esplicita previsione nell’atto costitutivo.

- È possibile inserire nell’atto costitutivo una specifica clausola che affidi ai soci determinati atti gestionali:
  - Previsione di affidare in via esclusiva ai soci la competenza su alcune materie gestionali.
  - Decidere le materie su cui gli amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, devono chiedere una specifica approvazione.

- Posizioni della dottrina in merito alla «sovrapposizione» di ruoli tra soci e amministratori.
  - Unico organo a cui sono affidate le competenze dei soci e degli amministratori.
  - Previsione di due organi distinti, a prescindete dal fatto che tutti gli amministratori siano anche soci.

ATTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI

- **Art. 2475 comma 5** → La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

- Le decisioni su tali materie devono essere sempre prese in via collegiale, a prescindere dai modelli di gestione e di formazione del consenso adottati.

- La motivazione di tale disposizione deriva dall'opportunità di prevedere, su tali atti, una contestuale formazione del consenso.

CONTROLLI NELLE SRL: CONCETTI CHIAVE

1. Specifiche ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo
2. Centralità, a livello normativo, della funzione di revisione
3. Autonomia statutaria nell’individuazione della tipologia di organo di organo di controllo
4. Previsione di un organo di controllo facoltativo
5. Potere di controllo affidato ai soci

CONTROLLO OBBLIGATORIO

Organo di controllo

Bilancio consolidato		Superamento limiti bilancio in forma abbreviata		Società che controlla una società obbligata alla revisione	Società controllata da una quotata	Società che emette titoli di debito
Attivo SP	20 mln	Attivo SP	4,4 mln	• Concetto di controllo ex art. 2359 • Revisione legale ai sensi del D.Lgs. 30/2010	• Incarico da affidare ad una società di revisione • Disposizioni per le quotate (art. 165 D.Lgs. 58/98)	• Obbligo di nominare organo di controllo e revisore • Revisione obbligatoria in quanto EIP
Ricavi	40 mln	Ricavi	8,8 mln			
Dipendenti	250	Dipendenti	50			

Abrogazione della norma che prevedeva l'organo di controllo/ revisore obbligatorio se il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le SPA. (Decreto Crescita D.Lgs. 91/2014)

ORGANO DI CONTROLLO E AUTONOMIA STATUTARIA

- **Art. 2477** → L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

- Il dettato normativo mantiene distinta la carica dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) dalla funzione di revisione legale. Pertanto:
  - Se il sindaco svolge anche le funzioni di revisione legale, non sono ammissibili le dimissioni da uno solo degli incarichi.
  - La normativa specifica da applicare è il codice civile per il sindaco, e il D.Lgs. 39/2010 per il revisore.

- Soggetti potenzialmente interessati alla nomina dell'organo di controllo:
  - Soci non amministratori
  - Investitori professionali
  - Altri soggetti terzi

- Rinvio alla normativa dettata in tema si SPA, riguardo doveri, responsabilità e attività.

La mancata nomina dell'organo di controllo, ove prevista, può determinare una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea. (art. 2484 co.1)

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

- **Art. 2476 co. 2** → I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

- Diritti previsti dalla normativa:
  - Diritto di avere notizie sull'operato e sulle scelte gestionali adottate
  - Diritto di consultazione della documentazione (libri sociali obbligatori, atti societari, documentazione fiscale, etc.)

- Tali diritti sono previsti come tutela dell'interesse proprio del socio, anche al fine di proporre un'eventuale azione di responsabilità all'organo amministrativo.

- Per il socio-amministratore non è previsto tale diritto in quanto partecipe dell'attività gestoria, non solo in termini attivi ma anche in termini di vigilanza generale.

Il diritto al controllo è riservato anche al socio receduto/ escluso, in quanto interessato a quantificare giustamente la propria quota di partecipazione.